

COMITATO D'AMMINISTRAZIONE
Del beui del demanio civico frazionale
QUADRA DI SAN GIOVANNI
COMUNE DI MONTAGNA IN VALTELLINA

N° 07 reg. delib.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLA QUADRA DI SAN GIOVANNI.

L'anno duemiladiciassette, addì Tredici del mese di Aprile alle ore 18.00 nella sede della Quadra di San Giovanni presso il Municipio di Montagna in Valtellina, a seguito di regolari avvisi recapitati a termini del vigente Statuto, si è riunito il Comitato di Amministrazione nelle persone dei signori componenti:

		Assenti	Presenti
GIANATTI NICOLETTA	Membro		X
BRUNALLI DANILO	Membro	X	
DI CINO ANGELO FELICE	Membro		X
PAINT FRANCESCO	Membro		X
BRUNALLI FULVIO	Membro	X	

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, la Sig.a GIANATTI NICOLETTA nella sua qualità di Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

Assume le funzioni di Segretario verbalizzante la Sig.ra Martina Simonini.

**IL COMITATO DI AMMINISTRAZIONE
DEL BENI DEL DEMANIO CIVICO FRAZIONALE "QUADRA SAN GIOVANNI"**

UDITA la relazione del Presidente;

RICHIAMATA integralmente la propria deliberazione n. 22 del 21.12.2016 relativa all'approvazione del verbale dell'Assemblea dei Quadristi tenutasi il 25.11.2016 per discutere il testo proposto dal Comitato d'Amministrazione per la modifica dello Statuto vigente e l'approvazione del relativo Regolamento;

RICORDATO:

- L'art. 64 del R.D. 332 DEL 28.02.1928, tutt'ora vigente, sancisce che alle Amministrazioni Separate di Usi Civici, si applicano, per quanto compatibili, le norme previste dal Testo Unico degli Enti Locali;
- che il vigente statuto è stato approvato con delib. del Comitato d'Amministrazione n° 03 del 31.05.2004;
- Che con deliberazione adottata nell'odierna seduta, si è approvato un nuovo Statuto che entrerà in vigore dopo l'avvenuta pubblicazione nei comuni di Montagna in Valtellina, Sondrio e Spriana;
- Che per dare piena attuazione ai dettami del nuovo statuto occorre approvare il relativo regolamento;

VISTO ed esaminato il testo del regolamento di cui trattasi che viene allegato alla presente e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONDIVISE unanimemente tutti i singoli articoli del regolamento, che disciplinano i diversi aspetti della vita dell'ASUC Quadra di San Giovanni;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi da parte del Ragioniere e del Segretario;

ALL'UNANIMITA' dei voti favorevoli espressi in modo palese dai presenti e votanti;

DELIBERA

- 1) Approvare, come approva in fatto ed in diritto, i contenuti della parte narrativa che, integralmente richiamati formano parte integrante del presente dispositivo;
- 2) Di approvare, per quanto esposto in premessa, il regolamento di attuazione del nuovo Statuto come risultante dal testo allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
- 3) Dare atto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio on line del comune di Montagna in Valtellina;
- 4) Dare atto che avverso il presente provvedimento sono ammessi:
 - Opposizione al Comitato di Amministrazione entro il periodo di pubblicazione all'Albo on line del Comune di Montagna in Valtellina, Sondrio e Spriana;
 - Ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (T.A.R.) di Milano, entro 60 gg., ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 104/2010;
 - Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 1199/1971.
- 5) Con successiva votazione favorevole ed unanime, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile per consentire l'adozione di necessari ed urgenti atti conseguenti.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLO STATUTO PER LA DISCIPLINA DELL'AMMINISTRAZIONE DEI BENI DI USO CIVICO DELLA QUADRA DI SAN GIOVANNI.

Art. 1 OGGETTO

- 1.1. Il presente regolamento contiene le norme di esecuzione e di attuazione dello Statuto dell'Amministrazione della Quadra di San Giovanni secondo le normative vigenti
- 1.2. Nel proseguo del presente regolamento, l'Amministrazione dei beni di uso civico viene indicata con la denominazione Quadra di San Giovanni.

Art. 2 DEFINIZIONI

2.1 I beni di uso civico si distinguono in:

- a) "comunali" se appartengono alla generalità degli abitanti di un comune privo di frazioni;
- b) "frazionali" se appartengono alla generalità degli abitanti di una singola frazione.

2.2 Per amministrazione competente si intende:

- a) relativamente ai beni comunali di uso civico, il comune o, ove costituita ed affidataria dell'amministrazione, la circoscrizione di decentramento;
- b) relativamente ai beni frazionali:
 - 1) l'amministrazione separata di uso civico (ASUC) ovvero la Quadra di San Giovanni;
 - 2) ovvero il comune entro il cui territorio amministrativo ricade la frazione, in caso di affidamento dell'amministrazione da parte degli aventi diritto o in caso di mancanza dell'amministrazione separata;
 - 3) ovvero la circoscrizione di decentramento, ove costituita ed affidataria dell'amministrazione comunale.

Art. 3 - ELENCO DEGLI AVENTI DIRITTO

3.1 Periodicamente il Comune di Montagna in Valtellina aggiorna l'elenco degli aventi diritto al voto costituito da:

- a) i maggiorenni di ogni nucleo familiare residenti nelle i nelle frazioni di San Giovanni di sopra, Ca' Bongiascia, Ca' Pavadri, Ca' Benedetti, Via Madonnina e Via Dosso in Comune di Montagna in Valtellina, nonché degli abitanti di Mialli in comune di Spriana e Capararo in Comune di Sondrio. Il diritto di godere ed usufruire dei beni spetta alle persone che si trovano nelle condizioni sopra esposte ed inoltre a tutti coloro che alla data del 25 ottobre 1981 (censimento della popolazione) già anagraficamente iscritti nelle frazioni di San Giovanni di Sopra, Ca' Bongiascia, Ca' Pavadri, Ca' Benedetti, hanno dovuto per legge stabilire la loro residenza in altra via o frazione del Comune di Montagna in Valtellina. Gli Emigranti conservano il titolo per l'esercizio dei Diritti di Uso Civico e lo esercitano immediatamente al loro rientro unitamente ai propri familiari e discendenti purchè residenti nei luoghi sopra riportati.
- b) Tutti coloro che, avendo presentato apposita domanda di riconoscimento del diritto, sono residenti nel comune di Montagna in Valtellina o in uno dei comuni contermini (Piateda, Poggiridenti, Ponte in Valtellina, Sondrio, Spriana, Torre di Santa Maria, Tresivio, Chiuro, Lanzada, Faedo Valtellino, Caspoggio) e godono della piena proprietà di un bene immobile (casa, stalla, fienile, terreno, pascolo ecc.) censito al catasto nella zona originaria (S. Giovanni di Sopra, Ca' Bongiascia, Ca' Pavadri, Ca' Benedetti e Carnale e più dettagliatamente: Carnale ai fogli 10-11-12 e 17; S. Giovanni/Ca' Bongiascia ai fogli 13 e 20; Ca' Benedetti/Ca' Pavadri ai fogli 19 e 22). La titolarità di tale diritto andrà dimostrata di tempo in tempo con le modalità stabilite dal presente regolamento e dal Comitato d'Amministrazione specificando altresì che la proprietà stessa dovrà essere pari ad almeno

100 (cento) metri quadrati di superficie per quanto riguarda i terreni o almeno 9 (nove) metri quadrati di superficie se relativi ai fabbricati di qualunque genere, compresi i collabenti o diruti. Sono quindi esclusi usufruttuari, mezzadri e conduttori non proprietari. Gli interessati chiedono l'iscrizione all'elenco degli aventi diritto mediante la compilazione del modulo allegato al presente regolamento nei tempi e nei modi che verranno indicati di volta in volta dal Comitato d'Amministrazione come disposto dall'art. 2.1 dello Statuto.

- 3.2 Prima delle elezioni il Comitato d'Amministrazione consegna al Comune di Montagna in Valtellina l'elenco di cui al punto b) approvato con propria deliberazione.

La somma dei due elenchi (a) e b)) forma la platea degli aventi diritto.

Art. 4 – DISPOSIZIONI GENERALI

- 4.1 Per tutte le consultazioni degli aventi diritto al voto previste dalla normativa che regola le ASUC, il voto è espresso in forma personale e segreta, nel rispetto di quanto stabilito dal presente regolamento.
- 4.2 Per gli adempimenti previsti per lo svolgimento delle consultazioni, la Quadra di San Giovanni, previa intesa con il comune, concorre a formare le liste degli aventi diritto al voto di cui all'articolo 3 nonché si avvale dei mezzi, dei materiali e della struttura organizzativa del comune cui appartiene.
- 4.3 Gli oneri finanziari per lo svolgimento di tutte le consultazioni previste dalla legge sono posti a carico del bilancio della Quadra di San Giovanni.

Art. 5 – ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

- 5.1 Sono elettori del comitato ed eleggibili i maggiorenni iscritti nell'elenco degli aventi diritto al voto di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b).
- 5.2 Non sono eleggibili coloro che risultino essere sospesi o privati dell'elettorato attivo o passivo, oltre a quanto sotto elencato:
- Coloro che siano stipendiati dalla Quadra di San Giovanni;
 - Coloro che abbiano pendente una lite con la Quadra di San Giovanni;
 - Non possono far parte contemporaneamente del Comitato di Amministrazione gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, i fratelli e gli affini di primo e secondo grado.
 - Non sono eleggibili i caricatori di bestiame su terreni di proprietà della Quadra di San Giovanni

Art. 6 – INDIZIONE DELLA CONSULTAZIONE

- 6.1 Il Sindaco del Comune di Montagna in Valtellina indice la consultazione degli aventi diritto al voto per l'elezione del nuovo comitato e, sentito il Presidente uscente della Quadra di San Giovanni, stabilisce la data e gli orari della consultazione medesima da svolgersi alla scadenza del comitato in carica.
- 6.2 Il Sindaco o un suo delegato dispone l'immediata pubblicazione all'albo pretorio comunale del provvedimento di indizione della consultazione, riportante la data e gli orari della consultazione, i requisiti richiesti per l'esercizio dell'elettorato attivo e passivo, le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di componente del comitato, le modalità della votazione e quelle per la consultazione dell'elenco degli aventi diritto al voto.

Art. 7 – IL SEGGIO ELETTORALE

- 7.1 Non oltre il settimo giorno antecedente a quello fissato per l'elezione del comitato il sindaco costituisce il seggio elettorale, composto dal Presidente e di almeno due scrutatori scelti fra gli aventi diritto al voto; il Segretario viene indicato dal Presidente di seggio. Il Presidente nomina un vicepresidente di seggio, scelto fra gli scrutatori; durante la votazione devono

essere sempre presenti almeno due componenti del seggio, fra cui il presidente od il vicepresidente.

- 7.2 Il giorno fissato per la votazione il sindaco fa allestire nella frazione, o nella sede del comune, se nella frazione non ci fossero sedi adeguate, una sala idonea per lo svolgimento delle operazioni elettorali; la sala deve essere munita di un numero sufficiente di tavoli, sedie, urne, penne o matite copiative, materiali di cancelleria, cabine o angoli che assicurino la segretezza del voto. Una copia dell'elenco degli aventi diritto al voto deve essere disponibile nella sala della votazione; all'interno della sala non è ammessa alcuna forma di indicazione di voto.
- 7.3 Il Comitato stabilisce di volta in volta, in occasione di ogni consultazione degli aventi diritto al voto, l'eventuale compenso da corrispondere ai componenti del seggio elettorale, in misura comunque non superiore ai compensi stabiliti per l'elezione degli organi comunali. Alla liquidazione e pagamento provvede il Comune e le spese vengono rimborsate dalla Quadra di San Giovanni. Inoltre il Presidente della Quadra di San Giovanni chiederà al Sindaco del Comune di Montagna in Valtellina un preventivo delle spese per l'effettuazione dell'elezione (cancelleria, modulistica, ore straordinarie dei dipendenti coinvolti e quant'altro possa occorrere) al fine di assumere il relativo impegno di spesa.
- 7.4 Nel caso in cui gli aventi diritto al voto siano più di 800, il Sindaco può costituire più seggi elettorali ed allestire più sale per la votazione. Si osservano, in quanto compatibili, le norme previste per l'elezione degli organi comunali.

Art. 8 – LE OPERAZIONI DI VOTO

- 8.1 La scheda per la votazione consiste in un foglio riportante la denominazione dell'ASUC/Quadra di San Giovanni o del Comune nonché la riproduzione delle liste con adeguati spazi entro i quali esprimere il voto.
- 8.2 All'ora fissata per l'inizio delle operazioni di voto, il presidente verifica che il seggio elettorale sia costituito regolarmente e al completo, che la sala sia idonea e dotata di tutto quanto occorre e che al seggio sia stato consegnato un numero di schede sufficienti.
- 8.3 Gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine in cui si presentano; un membro del seggio ne accerta l'identità personale richiedendo, se necessario, di esibire un idoneo documento di identificazione ed un altro membro del seggio consegna loro la scheda di votazione e la penna o matita copiativa.
- 8.4 Per l'espressione del voto l'elettore può utilizzare solo la penna o la matita copiativa consegnatagli dal membro del seggio.
- 8.5 L'elettore esprime il suo voto assegnando un voto di lista e le preferenze in numero non superiore a quello dei componenti del comitato da eleggere; nell'avviso di convocazione possono essere previsti altri modi di espressione del voto purché idonei ad individuare la volontà dell'elettore, anche al fine di chiarire i casi di omonimia.
- 8.6 Dopo aver votato, l'elettore consegna la scheda ripiegata al presidente del seggio che deposita nell'urna e dispone la registrazione dell'avvenuta espressione di voto.
- 8.7 La votazione deve proseguire fino allo scadere dell'ora stabilita nel provvedimento di indizione della consultazione; gli elettori che si trovano ancora nella sala di votazione allo scadere dell'ora fissata sono comunque ammessi a votare.
- 8.8 Scaduta l'ora stabilita, il Presidente dichiara chiusa la votazione e dopo aver accertato la partecipazione al voto del numero minimo di elettori previsto dallo statuto, ovvero, in assenza della disposizione statutaria, il raggiungimento del numero di votanti non inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nell'elenco di cui all'art. 3 del presente regolamento nonché la regolarità di tutte le operazioni, inizia lo scrutinio con la presenza degli scrutatori e del segretario che devono coadiuvarlo in queste operazioni; durante lo scrutinio la sala deve rimanere aperta al pubblico, che può assistervi secondo le disposizioni del presidente.

Art. 9 – LE OPERAZIONI DI SCRUTINIO

- 9.1 Il voto è nullo:
- a) quando sia espresso su una scheda diversa da quella prevista dall'art. 8.1;
 - b) quando oltre alla espressione di voto la scheda contenga scritture o segni tali da far ritenere che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;
 - c) quando il voto sia stato espresso a favore di soggetti non eleggibili;
- 9.2 Le preferenze espresse in numero superiore a quello dei componenti del comitato da eleggere sono inefficaci.
- 9.3 Terminato lo scrutinio delle schede, il presidente del seggio conta i voti e, ove il seggio sia unico, dopo aver verificato l'esattezza delle operazioni e dei conteggi, proclama eletti, nel numero fissato dallo statuto per i componenti del comitato da eleggere, coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, il maggiore di età.
- 9.4 Ove siano costituiti più seggi il presidente di ogni seggio consegna il rispettivo verbale al presidente del seggio che funge da ufficio centrale, il quale, dopo aver sommato i risultati dei singoli seggi, effettua la proclamazione degli eletti.
- 9.5 Il segretario del seggio redige il verbale di tutte le operazioni di votazione;
- 9.6 Alla chiusura delle operazioni elettorali il presidente raccoglie tutto il materiale elettorale e lo consegna alla segreteria del Comune.

Art. 10 – CONVALIDA DEGLI ELETTI A COMPONENTI DEL COMITATO

- 10.1 Entro tre giorni successivi alla votazione il Sindaco dispone:
- a) la pubblicazione del verbale all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi;
 - b) la comunicazione scritta del risultato della votazione a coloro che risultino eletti.
- 10.2 Ogni avente diritto può presentare, per il tramite del sindaco, reclamo scritto nel termine di pubblicazione previsto dal comma 1, lettera a); il reclamo pervenuto agli uffici comunali oltre tale termine è dichiarato dal sindaco irricevibile; il sindaco entro i cinque giorni successivi alla scadenza della pubblicazione del verbale provvede all'inoltro dei reclami eventualmente pervenuti, unitamente alle proprie osservazioni alla Provincia di Sondrio;
- 10.3 Coloro che risultino eletti devono dichiarare per iscritto, entro dieci giorni dalla comunicazione del sindaco, la disponibilità ad accettare la carica oppure la rinuncia; in caso di accettazione, gli interessati devono dichiarare l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.
- 10.4 Per ognuno degli eletti che non dichiara di accettare la carica entro il termine previsto dal comma 3, oppure che dichiara per iscritto di rinunciare, il sindaco, entro dieci giorni dalla rinuncia, chiede la disponibilità ad accettare la carica al primo dei non eletti in ordine decrescente secondo il numero dei voti ottenuti; gli interessati provvedono alle dichiarazioni previste nel comma 3 nei termini stabiliti dal medesimo comma.
- 10.5 Alla scadenza dei termini stabiliti per la pubblicazione del verbale o di quelli previsti per la decisione da parte dell'Ente Provincia di eventuali reclami, il sindaco convoca i componenti eletti per l'insediamento del nuovo comitato; in tale seduta, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il comitato provvede alla convalida degli eletti nonché all'elezione del nuovo presidente.
- 10.6 Ai fini della convalida degli eletti il comitato verifica per ognuno dei presenti la sussistenza o meno di eventuali cause di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di componente del comitato. Ove sia accertata la sussistenza di una o più cause di ineleggibilità o incompatibilità, la seduta viene chiusa, ed il Sindaco provvederà a convocare nuovamente il comitato ad avvenuta conclusione degli adempimenti previsti al comma 7,
- 10.7 Ove sia accertata la sussistenza di cause di ineleggibilità trova applicazione quanto previsto dal comma 4; ove invece sia accertata una causa di incompatibilità l'interessato deve scegliere a quale carica rinunciare, dandone comunicazione scritta al sindaco entro dieci giorni dalla prima seduta del comitato. Se l'interessato rinuncia alla carica di componente del comitato, trova applicazione quanto previsto dal comma 4.

- 10.8 Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui, nel corso del mandato amministrativo, intervenga, per qualsiasi causa, la cessazione dalla carica di uno o più componenti del comitato.
- 10.9 Nel caso in cui, per dimissioni, morte, decadenza o altro impedimento, uno dei componenti del comitato d'amministrazione viene meno, subentra il primo dei non eletti. Il nuovo nominato rimane in carica sino allo scadere dell'intero comitato. Nel caso in cui decadano contemporaneamente oltre la metà dei componenti del comitato d'amministrazione e non sia possibile la loro sostituzione saranno indette nuove elezioni.
- 10.10 I componenti del comitato d'amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengono per tre sedute consecutive, sono considerati dimissionari/decaduti e sostituiti previa applicazione della procedura di cui sopra.
- 10.11 Al Presidente ed ai membri del Comitato d'Amministrazione, competono, qualora autorizzate con deliberazione del Comitato stesso, il rimborso delle spese documentate effettuate nell'interesse dell'Amministrazione Quadra di San Giovanni.

Art.11 – DISPOSIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI CAMBIO DELLA FORMA DI AMMINISTRAZIONE E PER LO SVOLGIMENTO DELLA RELATIVA CONSULTAZIONE

- 11.1 L'iniziativa per il cambio di forma di amministrazione dei beni frazionali di uso civico in atto, spetta ad almeno cinque aventi diritto che si impegnano ad ottenere la sottoscrizione della richiesta da parte di un quarto degli aventi diritto come individuati all'art. 3.
- 11.2 Ove la richiesta riguardi il passaggio da amministrazione comunale ad amministrazione separata dei beni frazionali di uso civico la stessa deve essere corredata dai seguenti documenti:
- a) copia del decreto di assegnazione di cui all'art. 42 del regio decreto 26 febbraio 1928 n. 332;
 - b) prospetto contabile da cui risultino le entrate e le spese annuali relative alla gestione del patrimonio frazionale d'uso civico,
- 11.3 Le firme dei sottoscrittori sono apposte su moduli predisposti dai promotori, ciascuno dei quali deve contenere all'inizio di ogni pagina l'indicazione, completa e chiara, della richiesta. I moduli, prima del loro utilizzo, sono presentati alla segreteria comunale che li vidima apponendo all'inizio di ogni foglio il bollo del comune, la data e la firma dell'incaricato che provvede all'operazione di vidimazione.
- 11.4 Le firme sono apposte in calce al testo della richiesta. Accanto alla firma di ciascun sottoscrittore devono essere indicati chiaramente cognome, nome, comune e data di nascita e residenza o la proprietà come precisato all'art. 3. Le firme sono autenticate da un notaio, da un segretario comunale, da un impiegato comunale incaricato dal sindaco o dalle altre figure previste dalla normativa vigente. Le autenticazioni effettuate dal segretario comunale e dagli impiegati comunali sono esenti da spese.
- 11.5 La raccolta delle sottoscrizioni deve essere conclusa entro sessanta giorni dalla data di vidimazione dei moduli di cui al comma 3. Entro i successivi 5 giorni le sottoscrizioni sono depositate a cura dei promotori in comune. Il sindaco, dopo aver verificato la regolarità di vidimazione dei moduli, delle sottoscrizioni e relative autenticazioni, la legittimazione dei sottoscrittori nel numero richiesto dalla legge, dichiara ammessa la richiesta di cambio dell'amministrazione ed indice la consultazione degli aventi diritto al voto.
- 11.6 Partecipano alla consultazione prevista dal presente articolo i maggiorenni come precisato all'art. 3.
- 11.7 La richiesta da sottoporre agli aventi diritto al voto consiste nelle seguenti domande:
- a) in caso di passaggio da amministrazione comunale ad amministrazione separata dei beni frazionali di uso civico: "Volete l'amministrazione separata dei beni di uso civico della frazione di _____?"

- b) in caso di affidamento al comune dell'amministrazione dei beni frazionali di uso civico:
"Volete affidare al comune di Montagna in Valtellina l'amministrazione separata dei beni di uso civico della frazione di _____?"

In ambedue i casi la scheda deve riportare le due possibili risposte alternative:

SI NO

11.8 Il voto è espresso tracciando un segno sulla risposta prescelta.

11.9 Alla chiusura della consultazione il presidente del seggio:

- verifica preliminarmente la validità della consultazione, accertando che alla stessa abbia partecipato almeno la maggioranza degli aventi diritto al voto;
- procede, se la consultazione è valida, allo scrutinio delle schede votate sulla base dei risultati, proclama l'esito della consultazione;

11.10 Per quanto non previsto dal presente articolo, l'indizione della consultazione, le procedure da seguire, la costituzione del seggio elettorale, la corresponsione dei compensi ai componenti del seggio medesimo, le modalità ed i tempi di votazione, la proclamazione dei risultati, si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui agli artt. 5 e seguenti del presente regolamento.

11.11 Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano anche nel caso in cui il decreto di assegnazione di cui all'articolo 42 del regio decreto n. 332 del 1928 riconosca l'esistenza di beni frazionali d'uso civico in capo ad una frazione già sede di comune od in seguito divenuta tale.

Art. 12 – ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALL'APPROVAZIONE DELLO STATUTO

12.1 La pubblicazione all'albo pretorio del comune di Montagna in Valtellina e dei comuni di Sondrio e Spriana dello statuto approvato dal comitato è effettuata dal segretario dell'ASUC. Nel Comune di Montagna in Valtellina la pubblicazione dovrà essere doppia e cioè per almeno 30 giorni (15+15).

12.2 L'avviso contiene l'espressa indicazione che lo statuto è depositato presso la sede della Quadra di San Giovanni e negli uffici comunali per la libera consultazione da parte degli aventi diritto; l'avviso inoltre rende noto che lo statuto entra in vigore il giorno successivo all'ultimo giorno di pubblicazione e che entro tale termine un quinto degli aventi diritto di cui all'art. 3 può chiedere di sottoporlo a referendum confermativo. L'avviso viene inoltre pubblicato sul sito della Quadra di San Giovanni www.quadrasangiovanni.it;

12.3 Entro il termine di pubblicazione lo statuto è trasmesso dal segretario dell'ASUC alla Provincia di Sondrio e per il suo tramite alla Regione Lombardia, alla Prefettura ed al Comune di Montagna in Valtellina.

12.4 Gli adempimenti del presente articolo si applicano anche nel caso in cui allo statuto siano apportate modifiche successive alla sua originaria approvazione.

Art. 13 – DISPOSIZIONI PER IL REFERENDUM CONFERMATIVO DELLO STATUTO

13.1 La richiesta di sottoporre a referendum confermativo lo statuto è promossa da almeno cinque aventi diritto al voto che si impegnano ad ottenere la sottoscrizione della richiesta da un quinto degli aventi diritto come individuati all'art. 3 secondo le modalità previste dall'art. 11 del presente regolamento.

13.2 Il Sindaco, con proprio provvedimento su richiesta del presidente dell'ASUC, indice la consultazione e stabilisce la data e gli orari della medesima, da tenersi comunque entro novanta giorni dal predetto provvedimento.

13.3 Il quesito da sottoporre consiste nella formulazione di specifiche domande relative allo statuto od a singole disposizioni dello stesso.

13.4 Il voto è espresso su schede riportanti il quesito nonché le due possibili risposte alternative:

SI NO

- 13.5 Partecipano alla consultazione prevista dal presente articolo i maggiorenni aventi diritto come specificati all'art. 3.
- 13.6 Il voto è espresso tracciando un segno sulla risposta prescelta.
- 13.7 Alla chiusura della consultazione il presidente del seggio, dopo aver accertato la partecipazione di almeno il 50 per cento più uno degli aventi diritto, nonché la regolarità di tutte le operazioni, procede allo scrutinio delle schede votate e, sulla base dei risultati, proclama l'esito della consultazione.
- 13.8 Per quanto non previsto dal presente articolo, le procedure da seguire, la costituzione del seggio elettorale, la corresponsione dei compensi ai componenti del seggio medesimo, le modalità ed i tempi della votazione e della proclamazione dei risultati si applicano, in quanto applicabili, le norme contenute agli articoli 5 e seguenti del presente regolamento.

Art. 14 – MODALITA' DI UTILIZZO DEL PERSONALE DI ALTRE AMMINISTRAZIONI

- 14.1 Nel caso in cui l'ASUC utilizzi personale dipendente dei comuni, di altre ASUC o di altri enti pubblici, previo assenso del dipendente interessato, l'ASUC stipula con le singole amministrazioni un'apposita convenzione, nella quale sono disciplinati il contenuto delle prestazioni richieste, gli aspetti funzionali dell'avvalimento ed il rimborso all'ente o all'ASUC di appartenenza degli oneri calcolati in relazione alla quantità di lavoro prestata dal dipendente a favore dell'ASUC convenzionata.
- 14.2 Nel caso di utilizzo di personale al di fuori dell'orario di lavoro, l'ASUC definisce i rapporti, anche di natura economica, direttamente con il dipendente interessato, fermo restando, ove prescritto, il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'ente o dell'ASUC di appartenenza.

Art. 15 – UTILIZZAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE

- 15.1 L'ASUC, previo accordo con il comune, può avvalersi del segretario del comune di appartenenza per rogare i contratti e gli atti nei quali l'ASUC è parte.

Art. 16 – SOSPENSIONE DEL VINCOLO DI USO CIVICO

- 16.1 La costituzione di diritti reali a favore di terzi può riguardare solo il diritto di superficie e le servitù prediali. Ogni diversa disposizione deve essere oggetto di consultazione dell'assemblea generale dei quadri.

Art. 17 – DESTITUZIONE, SOSPENSIONE PROVVISORIA E DECADENZA DI COMPONENTE DEL COMITATO DI AMMINISTRAZIONE

- 17.1 Per la destituzione, sospensione provvisoria e decadenza dalla carica di presidente o di altro componente del comitato dell'ASUC si applicano le disposizioni della vigente normativa in materia di ordinamento dei comuni.
- 17.2 Il comitato dell'ASUC sostituisce i componenti dalla carica ai sensi del comma 1 applicando quanto previsto dall'art. 10 comma 4.

18. COMPOSIZIONE, FUNZIONAMENTO E ATTRIBUZIONI DEL COMITATO

- 18.1 Il comitato è composto da 5 membri.
- 18.2 Il comitato amministra i beni frazionali di uso civico, adotta gli atti di indirizzo generale e di gestione dei beni medesimi nonché gli altri atti di amministrazione, salvo quelli attribuiti al presidente dallo statuto. Il comitato in particolare esercita le funzioni stabilite dallo statuto.
- 18.3 **I componenti il comitato d'amministrazione non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi.**
- 18.4 Per la validità delle sedute del comitato è richiesta la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Il comitato delibera col voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per la validità delle deliberazioni non si computano i componenti del comitato che, prima della

votazione, volontariamente si allontanano dalla sala; in ogni caso si considerano come presenti i componenti che si astengono dal votare senza allontanarsi dalla sala.

- 18.5 Il comitato vota in forma palese per alzata di mano; la votazione avviene per scrutinio segreto nei casi in cui si debba esprimere giudizi o valutazioni sulle persone ed in ogni altro caso previsto dalla legge, o se richiesto da almeno tre membri del comitato.
- 18.6 I componenti del comitato ed il segretario dell'ASUC devono astenersi dalle deliberazioni ed allontanarsi dalla sala nei casi e secondo le modalità previsti dalle norme sull'ordinamento dei comuni per gli amministratori comunali.

19 - MODALITA' DI ELEZIONE ED ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE

- 19.1 Il presidente dell'ASUC è eletto dal comitato nella seduta di insediamento del comitato scegliendolo tra i suoi componenti, con votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei voti. Se dopo due votazioni nessuno dei componenti ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti si procede alla votazione di ballottaggio fra i due componenti che nella seconda votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti. Risulta eletto chi ottiene maggior numero di voti; a parità di voti risulta eletto il più anziano di età.
- 19.2 Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ASUC, soprintende al buon andamento ed assicura la funzionalità dell'ASUC; in particolare il presidente:
- a) convoca il comitato, stabilisce l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, ne presiede le sedute, dirige le discussioni e proclama l'esito delle votazioni;
 - b) stipula i contratti e gli atti nei quali l'ASUC è parte contraente;
 - c) presenta le istanze a nome dell'ASUC;
 - d) incarica ed autorizza gli altri componenti del comitato ad effettuare viaggi e missioni per svolgere i loro compiti istituzionali per i quali possono essere stabiliti rimborsi di spesa e/o trasferte.
- 19.3 Il componente del comitato più anziano di età sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento del medesimo.

ART. 20 - PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO DELL'ASUC ALLE SEDUTE DEL COMITATO

- 20.1 Il comitato adotta le proprie deliberazioni con l'assistenza del segretario. Oltre a svolgere funzioni consultive richieste dal comitato, il segretario redige i verbali delle sedute e le deliberazioni. Il segretario predispone e conserva gli atti delle sedute del comitato; assicura l'attuazione delle deliberazioni; è responsabile della pubblicazione all'albo delle deliberazioni del comitato, nonché di tutti gli altri adempimenti previsti dalle norme di legge e di regolamento riguardanti l'attività del comitato.
- 20.2 Le funzioni di segretario nelle sedute del comitato sono svolte da uno dei suoi componenti, incaricato dal presidente, nel caso in cui il segretario debba astenersi o in caso di impedimento;
- 20.3 Ogni proposta di deliberazione da sottoporre al comitato è corredata dai pareri di regolarità tecnico-amministrativa e contabile e, se richiesto dalla natura dell'atto, dall'attestazione di copertura finanziaria rilasciati dal segretario e/o dal ragioniere.

ART. 21 - PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA' DELLE DELIBERAZIONI DEL COMITATO

- 21.1 Le deliberazioni del comitato sono firmate dal presidente e dal segretario e sono esecutive dal giorno successivo alla scadenza della pubblicazione.
- 21.2 Le deliberazioni sono pubblicate all'albo pretorio comunale entro dieci giorni dalla loro adozione e per almeno 15 giorni consecutivi.

ART. 22 - DISCIPLINA CONTABILE FINANZIARIA

- 22.1 Si applicano alla gestione contabile e finanziaria dell'ASUC, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti in materia di ordinamento contabile dei comuni e quanto previsto dallo Statuto.
- 22.2 Secondo quanto previsto dall'art. 11.1 dello Statuto, il Presidente può provvedere al pagamento diretto di minute spese di funzionamento nell'importo unitario massimo di € 200,00 ed entro il limite annuo previsto con apposita deliberazione di impegno di spesa.

ART. 23 – INVENTARIO DEI BENI DI USO CIVICO

- 23.1 I beni di uso civico sono elencati e descritti nell'inventario patrimoniale dell'ASUC che deve essere aggiornato annualmente.
- 23.2 Nell'eventualità in cui, per i motivi previsti nello Statuto, sia il Comune a dover provvedere all'amministrazione dei beni frazionali della Quadra, gli stessi beni dovranno essere ricompresi nell'inventario comunale, distinti rispetto agli altri beni comunali e per singola frazione.

ART. 24 – REGOLAMENTO PER IL GODIMENTO DEI BENI DI USO CIVICO

- 24.1 Le amministrazioni competenti entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento sono tenute ad aggiornare o ad approvare ex novo il proprio regolamento per l'esercizio dei diritti ed il godimento dei beni d'uso civico.

Modulo per la richiesta di iscrizione fra gli aventi diritto al voto dell' ASUC - Amministrazione Quadra di San Giovanni.

Spett.
Amministrazione Quadra di San Giovanni
c/o il Comune di Montagna in Valtellina
Via Piazza n. 296
23020 MONTAGNA IN VALT. (SO)
amministrazione@pec.quadrasangiovanni.it

Oggetto: Richiesta iscrizione fra gli aventi diritto al voto per il rinnovo del Comitato d'Amministrazione della Quadra di San Giovanni del _____

Il/la sottoscritto/a _____
Nato/a a _____ il _____
Residente a _____ in Via _____ n° _____
Telefono: _____ e-mail: _____
Iscritto/o nelle liste elettorali del comune di _____

Ai sensi del vigente Statuto della Quadra di San Giovanni e del regolamento di attuazione del medesimo,

CHIEDE

l'iscrizione tra gli aventi diritto al voto per il rinnovo del Comitato d'Amministrazione della Quadra di San Giovanni che si terrà nel corso dell'anno _____.

A tal fine

DICHIARA

Di essere proprietario/a del bene immobile situato in loc. _____ del comune di _____ e contraddistinto al fg. _____ mapp. _____

In forza di atto notarile rogato in data _____ dal Notaio _____ rep. _____ per una superficie di metri quadrati _____

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze derivanti da falsa dichiarazione, è altresì consapevole che l'Amministrazione Quadra di San Giovanni si riserva di mettere in atto controlli a campione sulle dichiarazioni. Autorizza l'Amministrazione Quadra di San Giovanni all'utilizzo dei propri dati personali, compresa la trasmissione al Comune di Montagna in Valtellina, ai soli fini dell'iscrizione tra gli aventi diritti al voto del rinnovo del Comitato d'Amministrazione della Quadra di San Giovanni che si terranno nel corso dell'anno _____.

Data _____

firma _____

Si allega copia del documento d'identità personale in corso di validità.

Allegato alla Deliberazione del Comitato n. 07 del 13-04-2017

**AMMINISTRAZIONE DEI BENI DEL DEMANIO CIVICO
FRAZIONALE QUADRA DI SAN GIOVANNI**

Parere del Ragioniere

In relazione alla deliberazione avente per oggetto: **ESAME ED APPROVAZIONE
REGOLAMENTO PER GESTIONE DELLA QUADRA DI SAN GIOVANNI.**

Ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 -Testo unico
delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali,
Si esprime

PARERE FAVOREVOLE

in merito alla regolarità contabile del presente atto.

Montagna in V. 12.04.2017



[Signature]
Il Ragioniere
(Testini Viviana)

PARERE FAVOREVOLE DEL SEGRETARIO in merito alla regolarità tecnica del presente atto.

Montagna in V. 27-03-2017

Il Segretario

(Martina Simonini)
[Signature]



Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
(Gianatti Nicoletta)
F.to: GIANATTI

IL SEGRETARIO
(Simonini Martina)
F.to: SIMONINI

Relazione di pubblicazione

Certifico che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Montagna in Valtellina per 15 giorni consecutivi dal 18/04/2017 al 03/05/2017
Montagna in V. 18/04/2017



IL SEGRETARIO
(Martina Simonini)

Martina Simonini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio on line del Comune di Montagna in Valtellina senza riportare denunce di vizi di legittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva il _____
Montagna in Valtellina, _____

IL SEGRETARIO
(Martina Simonini)

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.
Montagna in Valtellina, li **14.04.2017**



IL SEGRETARIO
(Martina Simonini)

Martina Simonini